

Dichiarazioni fiscali: nuove precisazioni su impegno, sottoscrizione e conservazione

La sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d'imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale è tenuto a conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta. Da quanto precede discende che la dichiarazione – trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate – può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma *internet* o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa "*specificata richiesta*" sottoscritta dal contribuente medesimo. Peraltro, la messa a disposizione della copia della dichiarazione su una piattaforma *internet* è già stata esplicitamente consentita nella [risposta ad interpello n. 97 pubblicata il 6 dicembre 2018](#). Si ritiene, inoltre, che la scelta fra l'invio per posta elettronica ordinaria ovvero certificata possa essere lasciata alla libera determinazione delle parti. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la [risposta ad interpello n. 518 del 12 dicembre 2019](#).

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 518 del 12 dicembre 2019](#), con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Presentazione telematica – Intermediari telematici – Impegno alla trasmissione – Obblighi di conservazione e sottoscrizione – Obblighi

formali “*post* dichiarazione” – Obbligo di rilascio dei documenti telematici trasmessi – Consegna dichiarazione trasmessa per via telematica – Articolo 3, commi 6, secondo periodo e 6-*bis* del D.P.R. 22/07/1998, n. 322

I documenti di prassi richiamati

Consegna per via telematica delle dichiarazioni fiscali da parte del soggetto intermediario al contribuente. Anche per mezzo della piattaforma *internet* dello studio professionale

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 6 dicembre 2018](#), con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Consegna delle dichiarazioni fiscali ai contribuenti da parte degli intermediari – Adozione di modalità telematiche – Utilizzo di modalità telematiche per il rilascio al contribuente della dichiarazione trasmessa e della relativa comunicazione di ricezione, in luogo della consegna fisica e/o manuale – Procedure Ammesse – Possibilità di scaricare le dichiarazioni da un’apposita area riservata della piattaforma *internet* dello studio professionale

Vedi anche, **[circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 9 maggio 2013, par. 7.2](#)**, secondo cui: “la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma

restando l'osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).”.

La conservazione anche su supporto informatico delle copie delle dichiarazioni trasmesse in qualità di sostituto d'imposta è correttamente effettuata senza necessità di riprodurre la sottoscrizione del contribuente

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 194 del 30 luglio 2009, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Conservazione delle copie delle dichiarazioni trasmesse dal sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti – Modalità di assolvimento – Articolo 9-*bis*, D.P.R. n. 322 del 1998

Archiviazione elettronica delle copie delle dichiarazioni e di altri documenti rilevanti ai fini tributari da parte dei commercialisti: non sussiste l'obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie conservate dall'incaricato su supporti informatici

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 354 dell'8 agosto 2008, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Incaricati della trasmissione delle dichiarazioni – Presentazione telematica delle dichiarazioni – Conservazione delle copie delle dichiarazioni – Obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie conservate dall'incaricato su supporti informatici – Insussistenza – Art. 3, comma 9-*bis*, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322

Le istruzioni per la conservazione su supporti informatici,

in alternativa al supporto cartaceo, delle copie delle dichiarazioni e degli altri documenti inviati dai C.A.F. all'Amministrazione finanziaria

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 298 del 18 ottobre 2007](#), con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Conservazione su supporti informatici delle copie delle dichiarazioni da parte dei CAF – Adempimenti correlati e termine per l'invio dell'impronta dell'archivio informatico

Vedi anche, [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 25 gennaio 2002](#), che consente, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di *“tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici. In tal caso è fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta.”*